ALLEGATOA alla Dgr n. 2007 del 06 dicembre 2016

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RECORD – RETE TERRITORIALE PER L'EMERSIONE, IL CONTRASTO E LA RILEVAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI ETNICO RAZZIALI" (PROG - 532). FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19D16000870007.

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro;

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014;
b) Che con D.G.R. n. 467 del 20.03.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione al Protocollo di intesa di durata triennale proposto dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) attraverso il quale potenziare e rafforzare le azioni di sistema in ambito regionale finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione razziale, nonché alla diffusione della conoscenza e consapevolezza sui diritti degli immigrati.

c) Che in attuazione di tale Protocollo d'Intesa è stato realizzato, tra l'altro, l'Osservatorio regionale Antidiscriminazione razziale, quale Antenna regionale permanente per la prevenzione dei comportamenti xenofobi e per il contrasto ad ogni causa e forma di discriminazione razziale, in ambito lavorativo, la cui gestione è stata affidata all'ente strumentale della Regione del Veneto, Veneto Lavoro, con D.G.R. n. 2190 del 27.11.2014;

d) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Regione del Veneto alla presentazione e realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

e) con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI (di seguito A.R. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett.l) Contrasto alle discriminazioni, del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori, ha aderito presentando il progetto "RECORD – Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali (PROG - 532)" (di seguito il Progetto);

f) con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;

g) in data 12 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;

h) con D.G.R. n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha affidato all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, istituito nell'ambito del progetto europeo RADAR realizzato a valere sulla

programmazione FEI 2007-2013, per un finanziamento complessivo di € 215.800,00, parte delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni razziali di cui al Progetto, in particolare: la realizzazione delle macroazioni di sensibilizzazione del territorio, di valorizzazione della rete territoriale, di qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione e per la realizzazione delle azioni pilota, ed ha approvato la stipula di una Convenzione con il medesimo Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento a Veneto Lavoro delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni razziali da realizzarsi secondo quanto previsto dal progetto approvato con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'A.R. FAMI, all'Ente strumentale della Regione del Veneto, Veneto Lavoro, così come disposto da D.G.R. della Giunta Regionale _____ del _____.

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è di prevenire e contrastare la discriminazione etnico-razziale.

La Regione del Veneto è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FAMI, la Regione del Veneto individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Individuerà inoltre un esperto legale esterno che attesti la

correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

La Regione del Veneto garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FAMI.

Art. 3 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, si articolano in 4 macroazioni: la 1 riguarda la gestione e il coordinamento del progetto, in carico alla Regione del Veneto; la 2 ha lo scopo di valorizzare la rete territoriale, di sensibilizzare il territorio attraverso la realizzazione di strumenti innovativi, di realizzare interventi specifici per raggiungere gli immigrati e per favorire l'emersione delle discriminazioni; la 3 riguarda la qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione impiegato in servizi che vedono tra i fruitori un numero elevato di cittadini immigrati e in ambiti a rischio di discriminazione; nella 4 si realizzeranno una serie di interventi pilota, finalizzati alla sensibilizzazione degli attori del mondo del lavoro e della scuola, al fine di creare buone pratiche di intervento in un'ottica di prevenzione, mediazione e risoluzione efficace dei conflitti.

In particolare dovranno essere garantite da Veneto Lavoro le seguenti attività, relative alle macroazioni 2, 3 e 4:

- valorizzare e potenziare la rete territoriale antidiscriminazioni, così da garantire la presenza, in tutto il territorio regionale, di realtà capaci di operare in questo ambito e di intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni;
- interessare il territorio, ed in particolare i più giovani, alle tematiche della prevenzione e del contrasto della discriminazione rendendoli protagonisti nella produzione dei materiali di sensibilizzazione;
- informare e sensibilizzare i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio, potenziali vittime di discriminazione, sugli strumenti esistenti per contrastarla, con l'obiettivo parallelo di contribuire a far emergere le discriminazioni ancora in larga parte sommerse;
- formare gli operatori della Pubblica Amministrazione sul tema della discriminazione, con l'obiettivo a lungo termine di rimuovere le discriminazioni dalle pratiche amministrative e/o

dall'agire quotidiano, stimolando l'attivazione di politiche e misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e favorendo al contempo l'accesso e la fruizione dei pubblici servizi da parte dei cittadini di paesi terzi;

- realizzare un progetto pilota in ambito aziendale al fine di mettere a punto una carta di integrità con l'obiettivo di favorire l'integrazione di buone pratiche antidiscriminatorie in diverse aziende e società;
- sensibilizzare docenti di diverso ordine e grado del territorio con lo scopo di favorire l'acquisizione di competenze sul tema della discriminazione e della mediazione e l'obiettivo finale di realizzare nuovi strumenti di lavoro nella prospettiva di favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica, didattica e disciplinare;
- sensibilizzare gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado del territorio, nella prospettiva di favorire il benessere e l'inclusione dei giovani nel mondo scolastico e sociale e di contribuire a formare nuove generazioni che sappiano affrontare positivamente le sfide di una società sempre più multiculturale.

Veneto Lavoro si impegna a supportare la Regione del Veneto anche negli adempimenti propri del Capofila inerenti l'attività amministrativa relativa al monitoraggio e alla rendicontazione della spesa.

Art. 4 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e comunque resterà valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 5 Obblighi delle parti

Le parti si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

Veneto Lavoro deve inoltre attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;

- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FAMI in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire alla Regione del Veneto i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FAMI;
- portare immediatamente a conoscenza della Regione del Veneto ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente la Regione del Veneto- U.O. Flussi Migratori- delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 6 Spese ammissibili e modalità di pagamento

Sono ammissibili le spese sostenute entro il 31.03.2018 (data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali) e quietanzate per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3.

Il budget progettuale approvato prevede un importo di euro 215.800,00, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge, previsti nella voce di costo F – Appalti. Tale importo viene destinato a Veneto Lavoro in qualità di ente gestore dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione per la realizzazione della attività così come descritte all'art.3 del presente atto.

Le modalità di rendicontazione della spesa sono regolamentate da norme specifiche relative al FAMI. Veneto lavoro si impegna a rispettare tale normativa; il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste per il FAMI.

In particolare Veneto Lavoro dovrà presentare la seguente documentazione:

- nota di addebito con indicazione specifica dell'afferenza al Programma/Progetto
- una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;

- l'elenco analitico delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

a corredo della nota di addebito:

- 1 copia conforme all'originale delle fatture o di altri documenti contabili e amministrativi aventi forza probatoria equivalente, che dovranno riportare chiaramente l'indicazione dell'afferenza al progetto;
- 1 copia conforme delle quietanze di pagamento.

La succitata documentazione contabile dovrà pervenire agli Uffici dell'Unità di Progetto Flussi Migratori entro i termini di seguito specificati, salvo diverse indicazioni o proroghe stabilite dall'A.R.:

- 15 aprile 2017;
- 15 aprile 2018.

Il pagamento della somma dovuta per le attività svolte avverrà a rimborso della spesa sostenuta su presentazione della documentazione di cui sopra.

La Regione del Veneto non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi dell'A.R. nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 7 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

Veneto Lavoro si impegna a fornire alla Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. La Regione del Veneto si impegna, a sua volta, ad inviare a Veneto Lavoro copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

La Regione del Veneto può richiedere informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

La Regione del Veneto deve mantenere aggiornato Veneto Lavoro su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 8 Principi di rendicontazione

Le parti si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro. Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione delle parti deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

La Regione del Veneto esercita il controllo sull'attività di Veneto Lavoro per tutta la durata del Progetto, relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento.

Art. 9 Verifica e conservazione dei documenti

Veneto Lavoro ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Le parti hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Regione del Veneto.

Art. 10 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto /fornitura

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. La Regione del Veneto incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Art. 11 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto, dandone congruo preavviso.

In tal caso Veneto Lavoro sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della convenzione, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte di Veneto Lavoro nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione del Veneto ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa a carico della stessa, per il lavoro svolto; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

Le parti, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, la parte responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FAMI, per il tramite della Regione del Veneto,e nel termine dalla stessa A.R. FAMI concesso, la somma dovuta. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso, e poter pertanto liberare la Regione del Veneto da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FAMI per l'importo complessivo delle risorse

già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra le parti.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, Veneto Lavoro ha l'obbligo di informare immediatamente la Regione del Veneto e di fornirle tutti i dettagli del caso.

Qualora Veneto Lavoro sia inadempiente ai propri impegni, la Regione del Veneto ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, la Regione del Veneto potrà decidere di escludere Veneto Lavoro dal Progetto dandone immediata comunicazione scritta a Veneto Lavoro e all'A.R. FAMI. Veneto Lavoro sarà obbligato a rifondere alla Regione del Veneto ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte di Veneto Lavoro determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, la Regione del Veneto può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. A Veneto Lavoro si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 "Protezione dei dati" e 19 "Riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

A Veneto Lavoro si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Regole di pubblicità" e nell'Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Regione del Veneto esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

Art. 22 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.

Art. 23 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 24 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì_____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

U. O. Flussi Migratori

_____

per Veneto Lavoro

_____